

SCHEDA INFORMATIVA N. 4/2008

14.01.2008

a cura di

Maurizio Delfino – Luca Di Donna

LA FINANZIARIA 2008

(Legge 24.12.2007 n° 244 , G.U. 28.12.2007)

NOVITÀ IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI (2° parte)

STABILIZZAZIONI

Art. 3 comma 90

Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008e 2009:

a) Omissis;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

Il comma in parola, quindi, dispone il prolungamento di un anno del termine entro cui i dipendenti precari possono maturare il requisito dell'anzianità triennale ai fini della eventuale stabilizzazione. Tale termine viene infatti spostato dal 29 settembre 2006 al 28 settembre 2007, cioè alla data di approvazione da parte del Governo del progetto di legge finanziaria 2008.

Il nuovo requisito è previsto sia per il maturare della anzianità triennale che per quello della durata triennale dell'assunzione anche se effettivamente non è ancora maturato il triennio. Ricordiamo che in questo caso la stabilizzazione può essere disposta solo a decorrere dal momento in cui effettivamente tale periodo si è compiuto.

La norma parla di contratti stipulati anteriormente, senza precisare se in tale ambito siano comprese anche le proroghe ed i rinnovi.

A tal proposito però, ricordiamo quanto affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (UPPA) con parere n. 11/2007 : “l'amministrazione potrà procedere a stabilizzare il personale a tempo determinato in possesso del requisito temporale di tre anni o che consegua lo stesso requisito in virtù di un contratto stipulato o prorogato anteriormente alla data del 29 settembre 2006, purché sia in servizio alla data del 1° gennaio 2007.

Il legislatore infatti ha voluto indicare, data la specialità della disposizione, dei termini temporali precisi con riferimento a fattispecie definite anteriormente alla data di presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2007 e non più modificabili, anche alla luce dell'impegno preso dal governo di contenere per il futuro il ricorso ai rapporti di lavoro flessibile”.

Da evidenziare che la disposizione torna a disporre, come premessa di carattere generale, che occorre in ogni caso rispettare il vincolo delle «procedure selettive di natura concorsuale» ovvero di quelle previste da specifiche norme di legge. Si evidenzia cioè che in ogni caso il personale da stabilizzare deve essere scelto sulla base di procedure selettive, vincolo che ricordiamo essere posto dalla Costituzione.

Non si fornisce invece alcuna indicazione che avalli l'interpretazione che è stata fornita a partire dal mese di ottobre dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della funzione pubblica sulle stabilizzazioni negli enti locali (con pareri rispettivamente prot. n. 15700/5B0-0404629 e 25/2007), cioè che esse possono essere effettuate a condizione che almeno un analogo numero di assunzioni sia disposto dall'esterno e ciò al fine di

corrispondere ai limiti che la Corte Costituzionale impone ai concorsi interni ed alle progressioni verticali.

Art. 3 comma 92

Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

Si fissa come principio di carattere generale sia per le amministrazioni statali che per le regioni e gli enti locali la possibilità di continuare ad avvalersi, cioè a mantenere in servizio, del personale che si intende stabilizzare nelle more della effettuazione delle relative procedure. E ciò anche nel caso di scadenza del contratto o della sua proroga. Tale disposizione, per l'anno 2007, era dettata unicamente per le amministrazioni statali e la sua estensione alle altre amministrazioni era stata disposta in via interpretativa dal Dipartimento della funzione pubblica con la propria direttiva del 30 aprile 2007.

Art. 3 comma 94

Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

- a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*
- b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27*

dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

Questa disposizione amplia ulteriormente la platea dei soggetti che possono essere interessati alle stabilizzazioni: il precedente comma 90 ha allungato al 28 settembre 2007 il termine entro cui può maturare il requisito della anzianità triennale; questo comma impone alle PA di darsi uno specifico programma per le stabilizzazioni ed estende la possibilità ai collaboratori coordinati e continuativi.

Si tratta di una novità di grande rilievo, visto che la legge finanziaria 2007 consentiva unicamente, per i co.co.co., l'obbligo della riserva per le assunzioni a tempo determinato disposte dalle stesse amministrazioni.

La norma si apre stabilendo il principio per il quale tutte le amministrazioni pubbliche «predispongono.. piani per la progressiva stabilizzazione» del personale precario, piani che devono essere adottati nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Da evidenziare che la disposizione impone a tutte le PA questo adempimento, anche se ovviamente essa non impone alle stesse la scelta di stabilizzare il personale precario in servizio o che ha maturato i requisiti di anzianità triennale previsti dalla legge per potere accedere a questa opportunità.

A tal proposito segnaliamo che, con recente sentenza del 19 ottobre 2007 n. 3342, il Tar del Veneto ha affermato che: «la stabilizzazione del personale (.....), non costituisce affatto un obbligo per l'amministrazione ma solo una facoltà discrezionale e, pertanto, correlativamente non esiste alcun diritto dell'interessato a ottenere la stabilizzazione, ma unicamente un'aspettativa di mero fatto».

Il piano per la stabilizzazione deve essere adottato «sentite» le organizzazioni sindacali; formula che deve essere intesa come un vincolo a svolgere una procedura di informazione preventiva rafforzata, nel senso che occorre ascoltare le indicazioni provenienti dalle stesse, ovviamente senza alcun vincolo ad adeguarvisi.

Il termine per l'adozione dei piani per la stabilizzazione è fissato per il prossimo 30 aprile; esso deve essere considerato come ordinatorio, visto che non è prevista alcuna sanzione.

Tale piano non può in alcun modo comprendere il personale dirigenziale e deve essere formulato tenendo conto della data in cui matura eventualmente il requisito minimo di anzianità previsto, quindi anche con scadenze differenziate.

Possono, in primo luogo, essere compresi in questo piano i dipendenti a tempo determinato che hanno maturato i requisiti, ivi compresi quelli di cui le amministrazioni hanno deciso di continuare ad avvalersi nelle more del processo di stabilizzazione. E possono altresì essere inclusi, elemento di novità, anche i collaboratori coordinati e continuativi che sono in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore della legge Finanziaria, cioè al 1° gennaio 2008, e che hanno maturato i requisiti di anzianità triennale previsti.

Tali requisiti sono dati dall'aver avuto un rapporto che sia durato per almeno 3 anni presso la stessa amministrazione nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007. Questo rapporto non deve necessariamente essere stato continuativo, ma comunque deve essere avvenuto esclusivamente con l'amministrazione che può procedere alla stabilizzazione.

Sono fatte salve le procedure di assunzione a tempo determinato che sono state nel frattempo eventualmente disposte dalle amministrazioni.

Da sottolineare, infine, che vengono espressamente esclusi da questa possibilità i collaboratori (da intendersi comprensivi anche di coloro che sono stati assunti con contratto a tempo determinato) che sono stati utilizzati negli uffici di staff degli organi politici.

Art. 3 comma 95

Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Questa disposizione stabilisce che possano continuare ad essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni non solo, come già previsto dal comma 92, i dipendenti a tempo determinato che l'ente ha deciso di stabilizzare, ma anche i collaboratori coordinati e

continuativi che le amministrazioni hanno assunto a tempo determinato a seguito dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla Legge Finanziaria 2007.

Art. 3 comma 96

Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, e ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma94, lettera b).

Viene confermata, e meglio specificata, la possibilità già prevista dalla Legge Finanziaria 2007 di disporre altre forme di stabilizzazione del personale precario, in particolare di quello che non rientra negli ambiti definiti dai precedenti commi, ed in particolare da quello numero 94. Questa possibilità, però, non è immediatamente applicabile, ma è subordinata alla emanazione di uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale dovrà essere emanato «inderogabilmente» entro il prossimo mese di marzo.

A differenza di quanto previsto dai commi 418 e seguenti della Legge Finanziaria 2007, vengono definiti in modo preciso i requisiti minimi che devono essere posseduti.

In primo luogo si sancisce, con il che si conferma che siamo dinanzi ad un principio di carattere generale, che occorre possedere il requisito minimo della anzianità triennale presso la stessa pubblica amministrazione. Tale anzianità può essere maturata anche in modo non continuativo.

Questa possibilità di stabilizzazione riguarda personale interessato da altre «tipologie contrattuali di lavoro flessibile», cioè diverse dalle assunzioni a tempo determinato e dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il citato provvedimento dovrà inoltre disciplinare i requisiti professionali, la durata minima della esperienza professionale e le modalità di valutazione da utilizzare nelle prove selettive che devono necessariamente essere disposte.

Si stabilisce, infine, che questi dipendenti siano assimilati ai fini della stabilizzazione ai collaboratori coordinati e continuativi.

Art. 3 comma 100

I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Viene ripetuta una disposizione di salvaguardia prevista da tutte le precedenti leggi finanziarie. I contratti di formazione e lavoro che non sono stati trasformati in assunzioni a tempo indeterminato possono essere prorogati per tutto l'anno 2008.

Tale disposizione riguarda, è stato già chiarito con riferimento alle norme degli anni passati, solo quei dipendenti che le amministrazioni hanno deciso di assumere a tempo indeterminato.

Art. 3 comma 106

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008 (ossia l'obbligo per le amministrazioni statali di effettuare le stabilizzazioni), i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni (e dunque anche negli enti locali) possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento in termini di punteggio del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data. Tale previsione costituisce una facoltà per l'amministrazione che, nel caso in cui decida di usufruirne, dovrà computare i tre anni sommando i periodi maturati in tutte le pubbliche amministrazioni (non solo nell'ente che sta bandendo il concorso).

ASSUNZIONI DI PERSONALE

art. 3 comma 101

Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

La disposizione ha un carattere completamente innovativo: le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno rientrano entro i vincoli posti alle nuove assunzioni.

Siamo dinanzi ad un principio che modifica le regole precedenti: si estende infatti l'ambito delle assunzioni che sono interessate dai limiti posti dalla normativa, mentre in precedenza queste trasformazioni erano fuori dall'ambito delle nuove assunzioni. Questo vincolo si estende anche alle modalità previste per le assunzioni.

La disposizione stabilisce infine che prima di effettuare una nuova assunzione a tempo pieno le amministrazioni debbano necessariamente dare la precedenza al personale assunto in part-time che ha fatto richiesta di trasformazione del proprio rapporto di lavoro.

art. 3 comma 105

All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

Viene spostato di un anno, cioè al 2011, il periodo in cui tutte le Pubbliche Amministrazioni (inclusi gli enti locali) potranno effettuare nuove assunzioni di personale esclusivamente entro il limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente e non sulla base dei vincoli più stringenti che per la gran parte delle PA sono oggi posti dalle leggi finanziarie.

art. 3 comma 120

*All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:*

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

Il comma in esame, reca disposizioni in materia di assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 557 della Legge Finanziaria 2007.

In base a quest'ultimo comma, infatti, anche se più correttamente inteso come norma di principio alla quale gli enti locali debbono fare riferimento per programmare le proprie spese e non come una rigorosa disciplina delle assunzioni (interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno), “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative”.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, invece, “a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”.

La norma contenuta nella Legge Finanziaria 2008 consente, pertanto, agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, di derogare in aumento dal vincolo al contenimento della spesa per il personale.

Tale possibilità è però subordinata alla presenza contemporanea di 4 condizioni:

- a) il patto di stabilità per l'anno in corso è rispettato;
- b) avere rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- c) non superare come volume di spesa per il personale in servizio il parametro valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- d) non superare il rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente previsto per gli enti dissestati.

Il parametro valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario prevede, per le Province, un volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 45 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I, senza però considerare nel calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, mentre per i Comuni, un volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 46 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti, anche in questo caso escludendo dal calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici (Decreto del Ministero dell'Interno 10 giugno 2003, n.217, in G.U. n. 188 del 14 Agosto 2003).

Anche il rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente previsto per gli enti dissestati riprende la differenziazione basata sulle classi demografiche (Decreto del Ministero dell'Interno 15 novembre 2003, in G.U. n. 283 del 5 Dicembre 2003):

Comuni

da 3.000 a 9.999 abitanti 1/126;
da 10.000 a 59.999 abitanti 1/103;
da 60.000 a 249.999 abitanti 1/93;
oltre 249.999 abitanti 1/70.

Province

fino a 299.999 1/621;
da 300.000 a 499.999 1/753;
da 500.000 a 999.999 1/869;
da 1.000.000 a 2.000.000 1/720;
oltre 2.000.000 1/1216.

art. 3 comma 121

*All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;*
- b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».*

Il comma 562, articolo unico, della legge n. 296/2006, dispone che “per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”;

A tal proposito, ricordiamo che ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), "è prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno".

Viene pertanto prorogata al 2008 l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità disposta per gli anni 2006 e 2007 per gli enti, che anche per una parte, sono stati oggetto di commissariamento negli anni 2004 o 2005. Tale disposizione si applica tanto ai commissariamenti «ordinari» previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. n. 267/2000, che a quelli per sospetto di infiltrazioni mafiose, previste dall'articolo 143 dello stesso Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Lo stesso comma, però, dispone anche, a differenza del comma 689 della Finanziaria 2007, che agli stessi enti locali esclusi dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, si applichino comunque, relativamente alle spese per il personale, le meno vincolanti disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

Per quanto concerne, invece, l'interpretazione del comma 121, articolo 3, della Legge Finanziaria 2008, prevedendo esso la possibilità di derogare ai sensi del comma 8, articolo 19, della legge n. 448 del 2001, a quanto disposto, in via generale, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (il quale prescrive che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa), riteniamo che, grazie ad esso, gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno possano eccezionalmente procedere all'approvazione di un documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale che preveda un incremento della spesa, e conseguentemente la possibilità di procedere ad assunzioni di personale in deroga ad entrambi i limiti previsti dal comma 562 della Finanziaria 2007, a condizione, però, che sussistano ambedue le condizioni richieste per la sua applicazione.

Le condizioni previste sono due:

- a) la spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato non deve superare il parametro valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15%;
- b) non si deve superare il rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente previsto per gli enti dissestati ridotto del 20%.

Il parametro valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario prevede, per i Comuni, un volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, senza però considerare nel calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, mentre per le Comunità Montane, un volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 57 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I, anche in questo caso escludendo dal calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici (Decreto del Ministero dell'Interno 10 giugno 2003, n.217, in G.U. n. 188 del 14 Agosto 2003).

Relativamente al rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente previsto per gli enti dissestati, invece, si devono prendere in considerazione i seguenti valori:

Comuni

fino a 999 abitanti 1/91

da 1.000 a 2.999 abitanti 1/117

da 3.000 a 9.999 abitanti 1/126

Non sono invece previsti specifici rapporti medi tra dipendenti in servizio e popolazione residente per quanto riguarda le Comunità Montane, per le quali potrebbe però trovare applicazione il principio utilizzato con riferimento alla determinazione dell'indennità di

funzione spettante ai presidenti delle stesse, vale a dire prendere come riferimento la popolazione di un comune avente popolazione pari a quella della Comunità medesima. Per quanto riguarda questo punto, pertanto, si rende quanto mai opportuno un tempestivo intervento chiarificatore di fonte ministeriale.

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI PERSONALE

art. 3 comma 87

*All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».*

Viene stabilito un principio di carattere generale per la validità delle graduatorie concorsuali nel pubblico impiego: la durata triennale.

Questo principio, in realtà, era già presente nell'ordinamento degli enti locali, in virtù di quanto disposto dall'articolo 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), ai sensi del quale “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”.

Si stabilisce infine che la durata inferiore eventualmente stabilita dalle leggi regionali sia fatta salva.

art. 3 comma 123

Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 407/1998, “i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli

unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”.

La disposizione contenuta nel comma 123, pertanto, prevede una forma di tutela per i congiunti più stretti dei lavoratori che sono morti per infortuni sul lavoro e/o che sono morti a causa dell’aggravamento delle condizioni di mutilazioni o infermità verificatesi a seguito di incidenti sul lavoro per i quali si è dato luogo alla erogazione di un trattamento di rendita.

Questi soggetti sono compresi tra quelli nei cui confronti matura il diritto al collocamento obbligatorio.

art. 3 comma 137

In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l’anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

I maggiori oneri derivanti per gli enti locali soggetti al patto di stabilità dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio economico 2006-2007 non sono considerati tra le somme su cui calcolare il rispetto del patto di stabilità.

art. 3 comma 138

In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell’omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell’ambito del fondo di mobilità di cui all’articolo 20 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall’anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente

comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

Con il comma in questione, quindi, viene assicurata la copertura economica dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali relativamente al biennio economico 2006-2007.

A tal fine si stabilisce di destinare nell'ambito del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, a decorrere dall'anno 2008, una quota di 5 milioni, con finalità perequative, agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno per consentirgli di recepire i principi generali dell'intesa per il rinnovo del contratto.

Per gli enti soggetti al patto di stabilità, invece, i maggiori oneri saranno finanziati con forme di razionalizzazione del trattamento economico in godimento.

art. 3 comma 146

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con questo comma, analogamente a quanto fatto dal comma 556 della Finanziaria 2006 per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio economico 2006-2007, si pongono a carico dei rispettivi bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio economico 2008-2009.

Aggiornamento normativo per la ragioneria comunale

CALENDARIO DEI PROSSIMI SEMINARI

*Le sedi dei singoli seminari saranno comunicate unitamente ai programmi che Vi invieremo.

Relatore: Maurizio Delfino – dottore commercialista degli enti pubblici, già responsabile di ragioneria enti locali.

GENNAIO 2008		
8 gennaio 2008	Cosenza	Legge Finanziaria 2008
9 gennaio 2008	Brescia	Legge Finanziaria 2008
10 gennaio 2008	Chieti	Legge Finanziaria 2008
14 gennaio 2008	Savona	Legge Finanziaria 2008
15 gennaio 2008	Pavia	Legge Finanziaria 2008
16 gennaio 2008	Pisa	Legge Finanziaria 2008
23 gennaio 2008	Macerata	Legge Finanziaria 2008
24 gennaio 2008	Pesaro	Legge Finanziaria 2008
28 gennaio 2008	Salerno	Legge Finanziaria 2008
29 gennaio 2008	Potenza	Legge Finanziaria 2008
30 gennaio 2008	Bergamo	Legge Finanziaria 2008
31 gennaio 2008	Bologna	Legge Finanziaria 2008

Prezzi:

Per la partecipazione ai seminari sono previsti i seguenti prezzi (comprensivi anche di materiale didattico, coffee break, colazione lavoro):

Giornata intera (ore 9 – 13,30 15 – 17 con colazione di lavoro)

per il primo partecipante di ogni ente: € 150 (centocinquanta)

dal secondo partecipante di ogni ente € 135 (centotrentacinque)

Mezza giornata (ore 9 – 13,45 con colazione di lavoro)

per il primo secondo partecipante di ogni ente: € 130 (centotrenta)

dal secondo partecipante di ogni ente € 110 (centodieci)

Per informazioni e iscrizioni:

formazione@studiodelfino.org

tel. 02.26688686 (Rif. Michela)

SERVIZI PER I COMUNI
un supporto nella gestione quotidiana

SERVIZIO	PARERI – contabilità, tributi, fiscale, personale
OBIETTIVO	Assicurare un tempestivo servizio di aggiornamento normativo correlato alle esigenze del Comune. Fornire supporto alle problematiche quotidiane, mediante risposte mirate e documentazione sull'evoluzione normativa, prassi, giurisprudenza; assicurare il controllo delle scadenze di legge.
TEMPI	Massimo 4 giorni lavorativi dal ricevimento del quesito. Aggiornamento normativo su base settimanale e mensile. Scadenzario mensile.
MODALITÀ	<p>Il Comune trasmetterà a Studio Delfino richiesta di parere all'indirizzo mail quesiti@studiodelfino.org e riceverà risposta entro 4 giorni lavorativi, con il richiamo della normativa utile al caso e la motivazione su cui si fonda la soluzione proposta.</p> <p>È possibile inviare un numero illimitato di richieste pareri, in ambito contabilità, tributi, fiscale, personale, che saranno analizzati da uno staff di esperti delle diverse tematiche, coordinati da Maurizio Delfino.</p> <p>Ogni venerdì il Comune riceverà via mail l'approfondimento di un tema di attualità nelle materie di riferimento; ogni fine mese riceverà l'aggiornamento normativo diviso per aree e lo scadenziario del mese successivo.</p>
STRUMENTI	e-mail; telefono; posta ordinaria
COSTI ANNUI (oltre Iva)	Comuni fino a 5.000 abit. € 1.360 (milletrecentosessanta)
	Comuni da 5.000 a 15.000 ab. € 1.700 (millesettecento)
	Comuni oltre 15.000 abitanti € 2.025 (duemilaventicinque)

Per l'adesione al servizio, basta inviare la presente compilata al fax numero: 0131.52698

Comune:	abitanti:
e-mail:	telefono:
responsabile:	qualifica:

Data _____

Firma _____